

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Deliberazione n. **75**
del **14.10.2009**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 16.07.2009, N° 13, AVENTE PER OGGETTO: "AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA" – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE SULLE QUALI NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (C.D. PIANO CASA).

L'Anno **DUEMILANOVE**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **20,30**

Presso la sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	P	A	Assente Giustific.	Cognome e nome	P	A	Assente e Giustific.
RATTI ANDREA	X			VENTURINI MARTINO	X		
COMINOTTI PAOLA	X			ZANOTTI EUGENIO	X		
SCALVENZI MICHELE	X			BERTULLI CESARE	X		
AMICO FRANCESCO	X			FAUSTINELLI ROBERTO	X		
GRITTI SEVERINO	X			MAGLI LUCA	X		
BATTAGLIA ALESSANDRO	X			MAFFONI GIANPIETRO	X		
DE SANTIS ROCCO	X			BONO ETIENNE	X		
MARUCCO GIOVAN BATTISTA	X			NOBILINI FABIANO	X		
SALERA MARIA TERESA	X			APPIANI ALESSANDRO	X		
PEDRETTI LAURA	X			AGNELLI LORENZO	X		
MERIGO ANDREA	X			T O T A L E	21		

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale **GIANFRANCO ANTONELLI** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Presidente **MARIA TERESA SALERA** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento sopra indicato.

CC N. 75 del 14.10.2009

OGGETTO: LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 16.07.2009, N° 13, AVENTE PER OGGETTO:
"AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA" – INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE SULLE QUALI NON TROVANO
APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (C.D. PIANO CASA).

Il Presidente del Consiglio Comunale Salera Maria Teresa, cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco: illustra l'argomento e relaziona sul percorso seguito al fine di presentare ed approvare una proposta che sia la più condivisa dalle forze politiche.

Intervengono i seguenti consiglieri:

Il Consigliere Comunale Magli Luca (Gruppo Centro Destra Faustinelli Sindaco): ritiene che l'obiettivo della Legge Regionale sia quello di rilanciare l'attività economica nel suo complesso, anche attraverso la ripresa degli interventi di recupero edilizio. Ritiene altresì di condividere il fatto che non si debbano creare fattori di disparità con i comuni limitrofi, ma che comunque il Comune di Orzinuovi ha delle precise peculiarità che vanno salvaguardate. Propone che gli sconti derivanti dall'applicazione della normativa regionale non siano destinati ad impieghi correnti, ma bensì ad interventi di solidarietà verso coloro che hanno perso il posto di lavoro.

Il Consigliere Comunale Faustinelli Roberto (Gruppo Centro Destra Faustinelli Sindaco): condivide la proposta del Consigliere Comunale Magli Luca sul destinare gli sconti derivanti dall'applicazione della normativa regionale all'integrazione di un fondo di solidarietà per le famiglie che versano in una situazione di disagio economico.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale del 16.07.2009, n° 13 "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" e in particolare il comma 6 dell'art. 5 che prevede entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 la facoltà dei comuni di individuare con motivata delibera parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell'art. 6 non trovano applicazione e l'art. 5, comma 4 di riconoscere una riduzione del Contributo di Costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità d'intervento o soggetto beneficiario;

VISTA la D.G.R. 7 agosto 2009, n° 10134 "determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (art. 3 comma 6, L.R. n° 13/09)" attraverso la quale la Giunta Regionale ha approvato specifici criteri attuativi per fornire indicazioni generali che dovranno essere applicate in sede di progettazione e realizzazione degli interventi per gli incrementi volumetrici aumentati al 35% e in caso di sostituzione degli edifici esistenti;

VISTO il Piano di Governo del Territorio vigente di cui alle deliberazioni di C.C. n° 110 del 18/12/2006 di "Esame pareri ed adozione Piano di Governo del Territorio L.R. 11 marzo 2005 n° 12", n° 34 del 23/06/2007 di "Approvazione definitiva Piano di Governo del Territorio: esame osservazioni e controdeduzioni – recepimento e controdeduzioni al parere di compatibilità al PTCP provinciale – presa d'atto del parere motivato Vas (L.R. 11/03/2005 n° 12 e suoi regolamenti attuativi)", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 32 del 8 agosto 2007 per l'esecutività;

VISTA la Variante n°1 agli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio, adottata con la deliberazione di C.C. n° 31 del 9 giugno 2008 e la deliberazione di C.C. n° 72 del 5 novembre 2008 di approvazione definitiva con esame osservazioni e controdeduzione, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 6 in data 11 febbraio 2009;

RILEVATO che le finalità della legge n. 13 del 16/7/09 è promuovere e conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico e rispondere ai fabbisogni abitativi delle persone e delle famiglie attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso;

RITENUTO pertanto di escludere dall'applicazione della legge regionale n° 13/09 le parti di territorio comunale distinguendole nelle diverse tipologie di intervento, come qui di seguito illustrato:

1) UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 2)

EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONE RESIDENZIALI (ART. 2, COMMA 1)

- ✓ *L'interno del centro storico Zona A1 (Studio del centro storico all'interno delle mura venete), Zona A2 del PGT vigente per i fabbricati classificati come Palazzi e Case padronali, Rustici di Palazzi e Case Padronali, Tipologie di fine 800/inizio 900, Rustici di case a corte e case a corte (urbana rurale) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo" (Cascine Cerchiate) in quanto le previsioni del PGT e dello studio particolareggiato del centro storico, nonché le schede tecnico-urbanistiche di ogni singola cascina prevedono e consentono limitati sopralzi già valutati all'interno della redazione e verifica dello strumento urbanistico generale, al fine di preservare l'assetto planialtimetrico consolidato e il carattere storico paesaggistico-ambientale.*
- ✓ *Tutte le altre zone del PGT come ad esempio le zone agricole, industriali, artigianali o commerciali.*
- ✓ *I fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

EDIFICI IN ZONA AGRICOLA DEL PGT AUTORIZZATI PRIMA DEL 13/6/1980 (ART. 2, COMMA 2)

- ✓ *I fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

2) AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI (ART. 3, commi 1 e 2)

EDIFICI UNI-BIFAMILIARI, TOTALMENTE RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 1, LETTERA A). EDIFICI PLURIFAMILIARI (ART. 3, COMMA 1, LETTERA B).

- ✓ *L'interno del centro storico (Zona A1 e A2 del PGT) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo" (Cascine Cerchiate).*

- ✓ *I fabbricati residenziali in zone produttive (zone industriali, artigianali o commerciali) che non siano funzionali all'attività principale al fine di non aggravare le problematiche relative alla compatibilità tra le residenze e le attività produttive esistenti.*
- ✓ *I fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

3) SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI (ART. 3, commi 3, 4 e 5)

EDIFICI ESCLUSIVAMENTE E INTERAMENTE RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 3).

EDIFICI NON RESIDENZIALI O SOLO PARZIALMENTE RESIDENZIALI IN ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (ART.3, COMMA 3, PARTE 2°).

- ✓ *L'interno del centro storico (Zona A1 e A2 del PGT) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo"(Cascine Cerchiate) e agli edifici residenziali in zone produttive (zone industriali, artigianali o commerciali) che non siano funzionali all'attività principale al fine di non aggravare le problematiche relative alla compatibilità tra le residenze e le attività produttive esistenti. Non si applica in tali zone in quanto le previsioni del PGT e dello studio particolareggiato del centro storico prevedono e consentono limitati sopralzi già valutati all'interno della redazione e verifica dello strumento urbanistico generale, al fine di preservare l'assetto planialtimetrico consolidato.*
- ✓ *Sostituzione e/o ampliamento ai fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

EDIFICI ESCLUSIVAMENTE E INTERAMENTE RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 4) ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI.

- ✓ *L'interno del centro storico (Zona A1 e A2 del PGT) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo"(Cascine Cerchiate). Tale normativa non si applica in tali zone in quanto le previsioni del PGT e dello studio particolareggiato del centro storico prevedono e consentono limitati sopralzi già valutati all'interno della redazione e verifica dello strumento urbanistico generale, al fine di preservare l'assetto planialtimetrico consolidato e considerato di pregio dal punto di vista paesaggistico-ambientale.*
- ✓ *Sostituzione e/o ampliamento ai fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

RITENUTO di ammettere, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui all'art.3, comma 3, primo periodo, la sostituzione degli edifici industriali e artigianali esistenti nelle zone D1 (AMBITI CONSOLIDATI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI) E D2 (AMBITI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI CONVENZIONATI O IN FASE DI ATTUAZIONE) subordinati ad intervento diretto

(D.I.A. o Permesso di Costruire), al fine di permettere l'ampliamento e il rinnovamento dei fabbricati per le ditte che, ai sensi del D.P.R. n° 447/98, intendano procedere ad ampliare gli spazi delle attività già presenti o l'insediamento di nuove attività produttive, ad esclusione dei fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi;

RITENUTO ALTRESI', ai fini di incentivare il risparmio energetico per gli edifici oggetto di intervento, di applicare le seguenti riduzioni del Contributo di Costruzione introdotta dall'art.5 comma 4 della L.R. 13/09 determinate in base alla tipologia di intervento e in funzione della categoria energetica, certificata, che verrebbe attribuita a tutto l'involucro edilizio inteso sia come volume esistente che per la parte in ampliamento se ammesso:

		Tipologia di intervento		
		Solo Riutilizzo	Interventi di Ampliamento o sostituzione con Ampliamento	Sola Sostituzione
Classe energetica dell'edificio	Classe A o superiori	20%	15%	10%
	Classe B	18%	13%	8%
	Classe C e inferiori	15%	10%	5%

Nel caso in cui vi siano interventi diversi sullo stesso fabbricato si applica la riduzione percentuale inferiore. La riduzione si applica per le domande presentate entro la data del 16/4/2011.

RILEVATO che la riduzione del contributo di costruzione prevista dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 13/2009 è applicabile nella misura massima del 30%, e che pertanto si ritiene di destinare la differenza percentuale, derivante dalla riduzione massima prevista e quanto scontato dallo stesso contributo per l'applicazione della legge regionale citata, come determinato nella tabella di cui al punto precedente, all'integrazione di un fondo di solidarietà sociale;

Esce l'Assessore Amico Francesco.

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Ing. Venturini Angelo ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

A seguito degli interventi, che sono registrati integralmente nel Cdrom allegato all'originale della deliberazione n. 71 adottata in questa seduta consiliare;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1) di escludere le seguenti parti del territorio comunale dalla applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo 6 della Legge Regionale n. 13 del 16.07.2009 distinguendole nelle diverse tipologie di intervento:

1) UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 2)

EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONE RESIDENZIALI (ART. 2, COMMA 1)

- ✓ *L'interno del centro storico Zona A1 (Studio del centro storico all'interno delle mura venete), Zona A2 del PGT vigente per i fabbricati classificati come Palazzi e Case padronali, Rustici di Palazzi e Case Padronali, Tipologie di fine 800/inizio 900, Rustici di case a corte e case a corte (urbana rurale) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo" (Cascine Cerchiate) in quanto le previsioni del PGT e dello studio particolareggiato del centro storico, nonché le schede tecnico-urbanistiche di ogni singola cascina prevedono e consentono limitati sopralzi già valutati all'interno della redazione e verifica dello strumento urbanistico generale, al fine di preservare l'assetto planialtimetrico consolidato e il carattere storico paesaggistico-ambientale.*
- ✓ *Tutte le altre zone del PGT come ad esempio le zone agricole, industriali, artigianali o commerciali.*
- ✓ *I fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

EDIFICI IN ZONA AGRICOLA DEL PGT AUTORIZZATI PRIMA DEL 13/6/1980 (ART. 2, COMMA 2)

- ✓ *I fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

2) AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI (ART. 3, commi 1 e 2)

EDIFICI UNI-BIFAMILIARI, TOTALMENTE RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 1, LETTERA A).

EDIFICI PLURIFAMILIARI (ART. 3, COMMA 1, LETTERA B).

- ✓ *L'interno del centro storico (Zona A1 e A2 del PGT) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo" (Cascine Cerchiate).*

- ✓ *I fabbricati residenziali in zone produttive (zone industriali, artigianali o commerciali) che non siano funzionali all'attività principale al fine di non aggravare le problematiche relative alla compatibilità tra le residenze e le attività produttive esistenti.*
- ✓ *I fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

3) SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI (ART. 3, commi 3, 4 e 5)

EDIFICI ESCLUSIVAMENTE E INTERAMENTE RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 3).

EDIFICI NON RESIDENZIALI O SOLO PARZIALMENTE RESIDENZIALI IN ZONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE (ART. 3, COMMA 3, PARTE 2°).

- ✓ *L'interno del centro storico (Zona A1 e A2 del PGT) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo"(Cascine Cerchiate) e agli edifici residenziali in zone produttive (zone industriali, artigianali o commerciali) che non siano funzionali all'attività principale al fine di non aggravare le problematiche relative alla compatibilità tra le residenze e le attività produttive esistenti. Non si applica in tali zone in quanto le previsioni del PGT e dello studio particolareggiato del centro storico prevedono e consentono limitati sopralti già valutati all'interno della redazione e verifica dello strumento urbanistico generale, al fine di preservare l'assetto planialtimetrico consolidato.*
- ✓ *Sostituzione e/o ampliamento ai fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

EDIFICI ESCLUSIVAMENTE E INTERAMENTE RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 4) ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI.

- ✓ *L'interno del centro storico (Zona A1 e A2 del PGT) e i nuclei urbani di antica formazione classificati dal PGT come "edifici agricoli non adibiti più all'uso agricolo"(Cascine Cerchiate). Tale normativa non si applica in tali zone in quanto le previsioni del PGT e dello studio particolareggiato del centro storico prevedono e consentono limitati sopralti già valutati all'interno della redazione e verifica dello strumento urbanistico generale, al fine di preservare l'assetto planialtimetrico consolidato e considerato di pregio dal punto di vista paesaggistico-ambientale.*
- ✓ *Sostituzione e/o ampliamento ai fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi.*

2) di ammettere, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, la sostituzione degli edifici industriali e artigianali esistenti nelle zone D1 (AMBITI CONSOLIDATI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI) E D2 (AMBITI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI CONVENZIONATI O IN FASE DI ATTUAZIONE) subordinati ad intervento diretto (D.I.A. o

Permesso di Costruire), al fine di permettere l'ampliamento e il rinnovamento dei fabbricati per le ditte che, ai sensi del D.P.R. n° 447/98, intendano procedere ad ampliare gli spazi delle attività già presenti o l'insediamento di nuove attività produttive, ad esclusione dei fabbricati già assoggettati dal PGT all'approvazione di piani di recupero, di programmi integrati di intervento o in piani esecutivi in genere, o dei fabbricati esistenti e compresi in ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica convenzionata, in quanto il dimensionamento urbanistico del PGT prevede per tali ambiti il reperimento di standards urbanistici indispensabili per la zona e l'entità degli interventi edilizi previsti è tale da determinare per il Comune una riorganizzazione degli spazi urbani con il ridisegno della viabilità e l'implementazione delle opere infrastrutturali pubbliche quali reti tecnologiche o servizi;

3) di applicare le seguenti riduzioni del Contributo di Costruzione di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. 13/09:

		Tipologia di intervento		
		Solo Riutilizzo	Interventi di Ampliamento o sostituzione con Ampliamento	Sola Sostituzione
Classe energetica dell'edificio	Classe A o superiori	20%	15%	10%
	Classe B	18%	13%	8%
	Classe C e inferiori	15%	10%	5%

Nel caso in cui vi siano interventi diversi sullo stesso fabbricato si applica la riduzione percentuale inferiore. La riduzione si applica per le domande presentate entro la data del 16/4/2011.

4) di stabilire che le somme introitate, derivanti dalla riduzione massima prevista del contributo di costruzione e quanto scontato dallo stesso contributo, andranno ad integrare un fondo di solidarietà sociale;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL., come risulta da separata unanime votazione.

Entra l'Assessore Amico Francesco

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Andrea Ratti

IL PRESIDENTE
F.to Maria Teresa Salera

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianfranco Antonelli

=====

Oggi 26.10.2009 la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'INCARICATO
F.to Vai Rosalba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000.

Orzinuovi, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Raco

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo.

Orzinuovi, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
